

Bruxelles, 12 giugno 2026  
(OR. en)

10528/26

DELECT 98  
PECHE 238

### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2026) 3933 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.6.2026 che modifica il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i termini per la presentazione della relazione scientifica annuale e della dichiarazione del totale annuo delle catture, le norme relative allo zavorramento dei palangari di cui all'allegato I e le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci di cui all'allegato V, ai dati di osservazione di cui all'allegato X e ai dati relativi ai porti di cui agli allegati XI e XII

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3933 final.

All.: C(2026) 3933 final



Bruxelles, 12.6.2026  
C(2026) 3933 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 12.6.2026**

**che modifica il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i termini per la presentazione della relazione scientifica annuale e della dichiarazione del totale annuo delle catture, le norme relative allo zavorramento dei palangari di cui all'allegato I e le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci di cui all'allegato V, ai dati di osservazione di cui all'allegato X e ai dati relativi ai porti di cui agli allegati XI e XII**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Scopo del regolamento delegato è modificare il regolamento (UE) 2018/975 al fine di recepire le modifiche delle misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (*South Pacific Regional Fisheries Management Organisation – SPRFMO*), adottate dalla SPRFMO nella sua riunione annuale del 2026.

Il regolamento delegato si basa sulle misure di conservazione e di gestione (CMM) della SPRFMO che sono vincolanti per l'Unione e gli Stati membri a decorrere dal 5 giugno 2026. Il presente regolamento recepisce tali misure nel diritto dell'Unione.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il regolamento delegato contiene le parti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO che sono vincolanti per l'Unione e gli Stati membri. Gli Stati membri sono stati consultati durante la preparazione e lo svolgimento delle riunioni annuali della SPRFMO in cui sono state adottate tali parti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO.

Il regolamento delegato è stato presentato ai colegislatori per consultazione a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nel quadro dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>1</sup>.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) 2018/975 per quanto riguarda:

- cambiamenti dei termini per la presentazione della relazione scientifica annuale relativa all'anno di riferimento precedente, anche per quanto riguarda la pesca del sugarello cileno (articolo 7, paragrafo 2); e
- cambiamenti dei termini per la presentazione dei dati relativi al totale annuo delle catture dell'anno precedente (articolo 27, paragrafo 2).

La modifica allinea e consolida inoltre gli allegati del regolamento (UE) 2018/975 a seguito di cambiamenti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, in particolare per quanto riguarda:

- le norme relative allo zavorramento dei palangari che figurano nell'allegato I di cui all'articolo 9, paragrafo 4;
- le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci che figurano nell'allegato V di cui all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 22, paragrafo 1;
- le prescrizioni relative ai dati di osservazione che figurano nell'allegato X di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2;
- le prescrizioni relative ai dati della domanda di scalo in porto che figurano nell'allegato XI di cui all'articolo 31, paragrafo 1; e
- le prescrizioni relative ai dati del riepilogo dei risultati dell'ispezione in porto che figurano nell'allegato XII di cui all'articolo 34, paragrafi 4 e 5.

---

<sup>1</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.6.2026

**che modifica il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i termini per la presentazione della relazione scientifica annuale e della dichiarazione del totale annuo delle catture, le norme relative allo zavorramento dei palangari di cui all'allegato I e le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci di cui all'allegato V, ai dati di osservazione di cui all'allegato X e ai dati relativi ai porti di cui agli allegati XI e XII**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 43, lettere a), b) e f),

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2012/130/UE del Consiglio<sup>2</sup>, dal 26 luglio 2010 l'Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale, che ha istituito l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (*South Pacific Regional Fisheries Management Organisation* – SPRFMO).
- (2) Il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce misure di gestione, conservazione e controllo riguardanti la pesca di risorse alieutiche nella zona della convenzione SPRFMO.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2025/838 della Commissione<sup>3</sup> ha modificato il regolamento (UE) 2018/975 con le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO nelle sue riunioni annuali dal 2018 al 2024.
- (4) Nella riunione annuale del 2026 la SPRFMO ha modificato i termini per la presentazione della relazione scientifica annuale e della dichiarazione del totale annuo delle catture. La SPRFMO ha inoltre modificato le norme relative allo zavorramento dei palangari e le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci, ai dati di osservazione e ai dati relativi ai porti.

---

<sup>1</sup> GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj>.

<sup>2</sup> Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1, ELI: [https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2012/130\(1\)/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2012/130(1)/oj)).

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2025/838 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione dei dati relativi alla pesca del sugarello cileno, i guasti tecnici del dispositivo di localizzazione satellitare, le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci di cui all'allegato V, ai dati sul trasbordo di cui agli allegati VII, VIII e IX e ai dati relativi ai porti di cui agli allegati XI e XII (GU L, 2025/838, 2.5.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/838/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/838/oj)).

(5) Tali modifiche dovrebbero essere recepite nel diritto dell'Unione. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/975,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2018/975 è così modificato:

1) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) entro il 15 giugno di ogni anno, la relazione scientifica annuale relativa all'anno precedente, compresi i dati degli osservatori nella misura più ampia possibile. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 giugno.";

2) all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione il peso vivo di tutte le specie o di tutti i gruppi di specie catturati nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 giugno. In casi eccezionali, e solo se entro il 15 giugno è presentata alla Commissione una notifica scritta che ne spiega la necessità, lo Stato membro può ottenere una proroga per presentare dati provvisori entro il 30 giugno e i dati definitivi non appena possibile e comunque entro il 15 settembre. La Commissione trasmette la spiegazione e i dati provvisori al segretariato della SPRFMO entro il 30 giugno e i dati definitivi entro il 30 settembre.";

3) gli allegati I, V, X, XI e XII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.6.2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*